



I.N.P.D.A.P.

*Istituto Nazionale di Previdenza dell'Amministrazione Pubblica
Direzione Compartimentale Lombardia*

CAPITOLATO DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

COMPLESSO RESIDENZIALE UBICATO IN VIA CAPUANA 50 RHO (MI)

EDIFICIO: FABBRICATO 1

**LAVORI DI RIPRISTINO DEI PARAPETTI IN CLS,
DEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN CORTINA DI MATTONI,
DELLA COPERTURA E DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE DI GRONDA.**

Committente: *dott. Elio RIVEZZI*

Responsabile dei Lavori: *geom. Fabrizio D'IPPOLITO*

Responsabile Unico del Procedimento: *geom. Fabrizio D'IPPOLITO*

Progettista: *geom. Fabrizio D'IPPOLITO*

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: *dott. Ing. Stefano PINO*

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 19 aprile 2000, n.145)

Art. 1. Contenuto del capitolato generale

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende, in forza dell'art. 253 comma 3 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Art. 2. Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 3. Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
 - a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
 - b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
 - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
 - f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +30 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 7. Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 38 comma 1 lettere e) e i) del D. lgs. 12 aprile n. 163.

L'inosservanza comporterà, automaticamente, l'applicazione degli artt. 135, 136, 138 e 139 del D. lgs. 12 aprile n. 163.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 8. Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 9. Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

Via Circo 16 – 20123 MILANO

telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +30 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.

Art. 10. Variazione al progetto appaltato

1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del D. lgs. 12 aprile n. 163, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.

5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

Art. 11. Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Art. 12. Diminuzione dei lavori

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 13. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
4. Comunque, in tutti i casi di inadempienze contrattuali verso tutti i dipendenti dell'appaltatore si applicheranno i disposti normativi di cui agli artt. 135 e 136 del D. lgs. 12 aprile n. 163.

Art. 14. Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

Art. 15. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità : possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità , ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorchè non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 16. Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, nè all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità , ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Via Circo 16 – 20123 MILANO

telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +30 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

Art. 17. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.

Art. 18. Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 19. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 20. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

Art. 21. Tempo per la ultimazione dei lavori

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di ritardi dovuti a negligenza dell'appaltatore, si applicherà il disposto di cui all'art. 136 commi 4, 5 e 6 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163
5. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 22. Penali

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale, giusto l'art. 133 comma 9 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 23. Premio di accelerazione

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto **può** prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 24. Sospensione e ripresa dei lavori

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità ; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Art. 25. Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

Art. 26. Proroghe

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 27. Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 28. Valutazione dei lavori in corso d'opera

1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accredito in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono rispettare il disposto di cui all'art. 133 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Inoltre, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
3. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
4. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

Art. 30. Interessi per ritardato pagamento

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, giusto l'art. 133 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 31. Forma e contenuto delle riserve

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 32. Definizione delle riserve al termine dei lavori

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 239 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.

2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

Art. 33. Tempo del giudizio

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

Art. 34. Controversie

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
4. In ogni caso, per quanto per tutte le forme di contenzioso che possono nascere tra Stazione appaltante ed appaltatore, si applicheranno gli artt. 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 246 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, così come attuati ai sensi dell'art. 253 del medesimo Decreto.

Art. 35. Proprietà degli oggetti trovati

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, nè può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 36. Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 37. Collaudo

1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359
Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145
Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204
www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

INDICE

PARTE PRIMA

CAPO I - NORME PRESCRIZIONI ED ONERI GENERALI

- Art. 1. – [Norme preliminari](#)
- Art. 2. – [Documenti che fanno parte del contratto - Richiamo a leggi e disposizioni](#)
- Art. 3. – [Condizioni comuni a tutti i lavori](#)
- Art. 4. – [Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori](#)
- Art. 5. – [Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore Responsabilità dell'appaltatore](#)
- Art. 6. – [Lavori eventuali non previsti](#)
- Art. 7. – [Danni di forza maggiore](#)
- Art. 8. – [Definizione delle controversie](#)
- Art. 9. – [Prezzi d'appalto e loro revisione](#)

CAPO II - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

[Articolo unico](#)

CAPO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

[Articolo unico](#)

PARTE SECONDA

CAPO UNICO - DISCIPLINARE D'APPALTO

- Art. 1. – [Oggetto dell'appalto](#)
- Art. 2. – [Caratteristiche del disciplinare](#)
- Art. 3. – [Tipo dell'appalto](#)
- Art. 4. – [Disciplina del subappalto](#)
- Art. 5. – [Caratteristiche delle opere](#)
- Art. 6. – [Importo complessivo dei lavori](#)
- Art. 7. – [Norme, prescrizioni ed oneri generali](#)
- Art. 8. – [Trasgressioni](#)
- Art. 9. – [Descrizione dei lavori](#)
- Art. 10. – [Lavori preparatori](#)
- Art. 11. – [Prove sui materiali](#)
- Art. 12. – [Campionatura](#)
- Art. 13. – [Contabilizzazione delle opere](#)
- Art. 14. – [Tempo utile per la ultimazione dei lavori e penale in caso di ritardo](#)
- Art. 15. – [Pagamenti in acconto](#)
- Art. 16. – [Conto finale](#)
- Art. 17. – [Collaudo](#)

PARTE PRIMA

CAPO I - NORME PRESCRIZIONI ED ONERI GENERALI

Art. 1. Norme preliminari

Il presente capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali e determina le condizioni tecniche normali per l'esecuzione e la valutazione dei lavori e delle relative provviste. Per quanto riguarda l'oggetto, l'ammontare dell'appalto, il sistema per esso adottato, la designazione forma e descrizione delle opere, le modalità per i pagamenti, il tempo utile per la ultimazione dei lavori, la penale in caso di ritardo, il conto finale e la visita di collaudo, valgono le disposizioni particolari contenute nella parte seconda (disciplinare d'appalto). Pertanto tutti i lavori verranno eseguiti con la piena osservanza sia delle prescrizioni particolari (parte seconda) che delle norme, prescrizioni e disposizioni contenute nei capi 1° - 2° - 3° e 4° della parte prima.

Art. 2. Documenti che fanno parte del contratto - Richiamo a leggi e disposizioni

Fanno parte integrante del contratto:

- a) il capitolato generale;
- b) il presente capitolato speciale;
- c) i disegni;
- d) l'elenco dei prezzi;

Art. 3. Condizioni comuni a tutti i lavori

L'esecuzione di qualsiasi lavoro verrà condotta con la massima precisione, conformemente ai disegni ed alle prescrizioni del presente capitolato, nonché alle disposizioni che verranno impartite dai tecnici dell'Amministrazione appaltante. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di osservare tutte le migliori pratiche dell'arte e della tecnica costruttiva; è obbligo dell'impresa uniformarsi, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni di legge ed ai Regolamenti Comunali, vigenti e futuri, in materia di esecuzione di lavori edili nonché di polizia urbana, igiene, e alle leggi ed ai Regolamenti per la prevenzione degli infortuni, in particolare al DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed al DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, ed a quanto prescrive il Capitolato Generale DM 19 aprile 2000, n. 145. Sono a carico dell'impresa tutte le opere provvisorie, armature, ponteggi, protezioni e qualsiasi altro onere.

L'Impresa adotterà, a sua cura e spese, speciali precauzioni per la esecuzione delle opere di qualsiasi lavoro ed operazioni eseguite lungo le vie pubbliche, ed in particolare per evitare danni alle opere già realizzate.

L'Impresa è contrattualmente responsabile della perfetta rispondenza delle dimensioni e parti d'opera ai tipi di progetto ed alle indicazioni contenute nei vari ordini di servizio della direzione lavori per modo che dovrà, a sua cura e spese, demolire e ricostruire quanto risultasse errato.

L'Impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione della direzione lavori senza creare difficoltà e senza speciale compenso i propri ponti di servizio, andatoie e mezzi d'opera per tutti quei lavori di qualunque natura ed entità che l'Amministrazione appaltante ritenesse di eseguire direttamente o a mezzo di altre imprese.

Art. 4. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio dei tecnici dell'Amministrazione appaltante non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione stessa.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

Questa si riserva in ogni caso, il diritto di stabilire la esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 5. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale ed agli altri specificati nel presente capitolato speciale, saranno a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti:

1) La formazione dell'area di cantiere attrezzata in maniera da assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare, la recinzione dell'area su cui insiste il cantiere stesso secondo quanto verrà richiesto dalla direzione lavori, nonché la pulizia e la manutenzione su tutta l'area di pertinenza dei lavori. La fornitura a proprie spese e la esposizione della prescritta tabella indicante il nominativo dell'Amministrazione appaltante, l'oggetto dell'appalto, gli estremi della autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori e l'assistente.

2) La guardiania e la sorveglianza nell'area di cantiere sia di giorno che di notte, con il personale necessario e a tutti i materiali in esso esistenti, ciò fino alla data stabilita in contratto per il collaudo; l'Impresa ne potrà essere esonerata solamente su esplicita autorizzazione dell'Amministrazione appaltante previa presentazione di polizza sostitutiva a copertura degli eventuali danni o furti che si verificheranno. Ciò alla luce del possibile pagamento dei materiali a piè d'opera nel corso dell'emissione degli Stati d'Avanzamento Lavori.

3) La fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori.

4) L'esecuzione, a sue spese, presso gli Istituti che saranno prescelti dalla direzione lavori, di tutte le esperienze e saggi, che dalla medesima saranno ritenuti necessari sui materiali impiegati o da impiegarsi nelle opere.

5) La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e lumi per i segnali notturni nei punti prescritti e quanto altro, a scopo di sicurezza, venisse particolarmente indicato dalla direzione lavori.

6) La costruzione, il regolare mantenimento e la disfatura dei ponti di servizio, delle impalcature e delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere occorrenti sia per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, che per assicurare l'incolumità degli operai e quella pubblica; inoltre sono a suo carico gli oneri per gli sfridi, deperimenti e perdite delle strutture (il legname, il ferro, ecc.), costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisorie.

7) Il pagamento, ove fosse necessario, delle tasse per concessione di permessi comunali per le occupazioni temporanee di suolo pubblico delle aree necessarie ai lavori e per le provviste; anche per impianti di cantieri sussidiari, per opere provvisionali, per strade di accesso, nonché per passi carrabili.

8) Il risarcimento ai proprietari od a terzi per danni verificatisi in conseguenza sia dei depositi, impianti ed opere di cui al precedente numero, sia dello scarico delle acque di qualsiasi natura nonché per danni causati da qualsiasi manovra in dipendenza di detti impianti e da scarichi e carichi dei materiali in generale anche dai sui mezzi di trasporto.

9) L'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e di quelle che potranno intervenire in corso d'opera, nonché dei contratti collettivi di lavoro riguardanti l'impiego della mano d'opera e le assicurazioni obbligatorie degli operai; il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, l'assunzione di tutti gli operai tramite gli Uffici all'uopo preposti o quanto altro previsto dai contratti collettivi di lavoro.

10) L'esibizione all'Amministrazione appaltante, al momento della firma del contratto di appalto, della documentazione riguardante la regolare posizione degli operai, copia della polizza di incendio dei lavori e responsabilità civile, copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero della partiva I.V.A. e/o il numero di codice fiscale. L'assicurazione per la responsabilità civile e contro gli incendi di tutte le opere decorrerà dall'inizio dei lavori fino al collaudo, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +30 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

da altre ditte che eseguono lavorazioni per conto dell'impresa appaltatrice; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

11) L'Impresa appaltatrice si obbliga altresì a continuare ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normali e retributive risultanti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro applicabili alle varie categorie nella località in cui sorgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nei caso che non sia aderente ad associazioni o receda da esse.

12) L'impresa appaltatrice è responsabile anche dell'osservanza delle norme precedenti nei confronti dei dipendenti di Ditte incaricate ad eseguire talune lavorazioni. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione appaltante. Non sono considerati subappalti le commesse date dagli appaltatori ad altre Imprese per la fornitura dei materiali, per la fornitura anche in opera delle opere provvisorie quali ponteggi, impianti idrici e simili che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.

13) L'Amministrazione appaltante in caso di violazione delle precedenti norme e previa comunicazione all'impresa appaltatrice delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che all'ispettorato suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può apporre eccezione all'Amministrazione appaltante, neanche a titolo di risarcimento danni.

14) L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire mensilmente al Direttore dei lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese nonché il numero delle giornate operaie impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore i dati predetti entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello cui sono riferiti i dati.

15) Le spese per la fornitura di fotografie prima dell'inizio delle opere, alla fine ed in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero, tipo e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori.

16) Il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto purché autorizzata dall'Amministrazione appaltante, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione stessa, nonché a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali come dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.

17) L'obbligo di provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, alla buona conservazione e perfetta custodia dei materiali, di forniture e provviste tutte ed anche di quelle escluse dal presente appalto od eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti dall'impresa o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori conclusi da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'impresa appaltatrice.

18) La manutenzione di tutte le opere sino al compimento del collaudo. Pertanto, a seguito di constatazione di danni da parte dei tecnici dell'Amministrazione appaltante, segnalati con lettera raccomandata postale, l'Impresa dovrà provvedere alle riparazioni necessarie entro il termine in essa fissato. Trascorso inutilmente il termine predetto, l'Amministrazione appaltante è autorizzata ad eseguire i lavori richiesti; la relativa spesa, anticipata dall'Amministrazione appaltante con i propri fondi ed ogni eventuale

Via Circo 16 - 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

somma per danni saranno detratte dalla rata di saldo.

19) In particolare si stabilisce che:

- a) entro un mese dal verbale di ultimazione l'impresa dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera, ponteggi, impalcature, impianti, ed altro di sua proprietà;
- b) per tutta la durata dei lavori l'impresa dovrà tenere alla direzione delle opere un tecnico qualificato regolarmente iscritto all'albo professionale. Questi dovrà avere la competenza specializzata per le opere previste in contratto e ricevere gli ordini di servizio impartiti dalla direzione lavori rilasciandone copia firmata per ricevuta;
- c) è obbligo dell'impresa appaltatrice adottare i procedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni sia a beni pubblici che privati, in particolare il DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e il DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche.

20) Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati se ne è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori qualora venissero formulati dall'Amministrazione appaltante.

21) Le spese occorrenti per la registrazione del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto.

Art. 6. Lavori eventuali non previsti

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire lavori eventuali non previsti, per i quali non si trovino le indicazioni nel presente capitolato, nè il relativo prezzo in elenco; pertanto essi verranno valutati a corpo o con nuovi prezzi da stabilirsi e concordarsi. I lavori verranno eseguiti in aggiunta a quelli già appaltati con le modalità previste nel presente capitolato ed in conformità a quelle eventualmente aggiunte.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere in economia a lavori non previsti, richiedendo all'Appaltatore – che ne ha l'obbligo della fornitura – le necessarie somministrazioni di mano d'opera e mezzi d'opera, che saranno valutate con i prezzi della tariffa annessa al contratto oppure a corpo.

Art. 7. Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato generale, avvertendo che la denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto tramite raccomandata postale.

Art. 8. Definizione delle controversie

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel capitolato generale. Per ciò che riguarda la definizione delle controversie tra l'impresa e l'Amministrazione appaltante, per quanto non applicabile al presente appalto dal suddetto capitolato generale, sarà competente il Foro di Milano.

Art. 9. Prezzi di appalto

La somministrazione di mano d'opera, le provviste dei materiali, i noli e tutti i lavori compiuti saranno pagati con i prezzi dell'elenco allegato al contratto depurati dal pattuito ribasso contrattuale. Per norma generale ed invariabile, ed a completamento di quanto per i casi particolari è stato già dichiarato nel presente capitolato speciale, resta convenuto e stabilito contrattualmente che ogni prezzo di lavoro comprende, oltre l'utile dell'impresa, tutte le forniture di materiali, i trasporti, i noli, l'uso di mezzi d'opera e di opere provvisorie, restando a carico dell'impresa i relativi deperimenti, tutte le spese di mano d'opera e quelle ad essa inerenti, comprese le assicurazioni varie e gli apprestamenti sanitari di soccorso; tutti gli oneri prescritti dal capitolato generale, dal presente capitolato speciale ed in genere quanto altro occorrente per dare le

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

opere perfettamente compiute a regola d'arte e per mantenerle fino a compimento del collaudo. Restano perciò a completo carico dell'impresa il rischio di un minore guadagno rispetto a quello che essa si era proposta di ritrarre dall'appalto ed anche la perdita derivante da errato apprezzamento nell'offrire il ribasso, o da circostanze e difficoltà imprevedibili, più sfavorevoli di quelle da essa previste. I prezzi tutti per somministrazioni e lavori diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte di mercato e del presente capitolato d'appalto si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.

CAPO II - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo unico

Per quanto riguarda la qualità e provenienza dei materiali si obbliga:

- per gli acciai usati nei ponteggi di utilizzare esclusivamente quelli del tipo non inferiore a Fe 360 e superiori (Fe 430 e Fe 510);
- per i prodotti anticorrosivi per i ferri le seguenti minime caratteristiche:
 - adesione al calcestruzzo (N/mmq.): > 2,5;
 - adesione all'acciaio sabbiato (N/mmq.): > 2,5;
 - applicazione di spessore > 1,5 mm.;
- per i prodotti dedicati al ripristino corticale del calcestruzzo:
 - peso specifico dell'impasto (kg/dmc): > 2,0;
 - resistenza a compressione (Mpa): > 40;
 - resistenza a flessione (Mpa): > 8;
 - aderenza al supporto (Mpa) > 2,0;
- per i prodotti dedicati alla protezione e all'impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo:
 - peso specifico dell'impasto (kg/mc): ≥ 1.600 ;
 - adesione al calcestruzzo (N/mmq.): > 1,7.

CAPO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo unico

Le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere rispondenti alle norme tecniche di buona costruzione.

Effettuata la consegna dei lavori, prima di dare inizio alla esecuzione delle opere previste nell'appalto, l'Impresa dovrà procedere alla verifica delle stesse ed entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna dovrà segnalare eventuali differenze che avesse riscontrato. Trascorso detto termine senza che l'impresa abbia fatto osservazioni, le indicazioni dei documenti si intenderanno da essa definitivamente accettate.

Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, impalcature, ponteggi e tutte le opere provvisorie, di qualunque genere, in ferro o in legname, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere che debbono sostenere.

La forma, le dimensioni, il calcolo e l'eventuale progetto di tali opere, nonché la loro esecuzione, montaggio e smontaggio, sono a carico dell'impresa. Questa rimane in ogni caso interamente responsabile dei danni alle persone, alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori stessi, per l'insufficienza o la mancanza anche parziale di opere provvisorie, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa adottando altresì tutte le precauzioni necessarie e senza sollevare eccezioni di sorta alle prescrizioni che al riguardo venissero

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

impartite dalla direzione lavori.

Col procedere dei lavori l'impresa potrà recuperare i materiali impiegati in tali opere, provvedendo al disarmo di esse con le necessarie cautele e sotto la sua piena responsabilità, secondo quanto è sopra stabilito. Quei materiali che per qualunque causa o a giudizio della direzione lavori non potessero essere tolti senza pregiudizio della buona riuscita dei lavori o andassero comunque perduti, saranno abbandonati senza che per questo spetti all'Impresa alcun speciale compenso. Uguali norme e responsabilità si intendono estese ai macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e simili, impiegati dall'impresa per l'esecuzione dei lavori o comunque esistenti nell'area di cantiere.

In particolare, per quanto riguarda i ponteggi metallici, si prescrive che qualora dovessero essere realizzati per un'altezza superiore a metri 20, l'onere per la redazione del relativo progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, sarà a carico dell'impresa appaltatrice la quale dovrà presentarne copia all'Amministrazione appaltante almeno 15 giorni prima dell'impiego, unitamente alla copia della relativa autorizzazione ministeriale all'impiego.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

PARTE SECONDA

CAPO I - DISCIPLINARE D'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e prestazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori di rifacimento di tutti i manufatti in cemento (parapetti balconi, pilastri, travi, marca piano, etc.), impermeabilizzazione dei canali di gronda in cemento armato, risanamento zone lesionate del rivestimento di facciata realizzato in cortina di mattoni posti a fascia, ricorso della copertura con recupero ed eventuale sostituzione delle tegole in cemento sito in RHO (MI) via Capuana n. 50 Fabbricato 1 da consegnarsi all'Amministrazione appaltante in perfetto stato di esecuzione e manutenzione.

Art. 2. Caratteristiche del disciplinare

Il presente disciplinare d'appalto stabilisce le modalità di esecuzione dei lavori e le caratteristiche delle opere di cui al precedente art. 1 ed integra con precisazioni la precedente parte prima del presente capitolato speciale unitamente a tutti i documenti, considerati parte integrante del contratto citati nel precedente art. 2 – parte prima – capo 1.

Art. 3. Tipo dell'appalto

I lavori di cui al presente appalto si intendono appaltati mediante affidamento con procedura aperta aggiudicandoli con il criterio del prezzo più basso (art. 81 comma 1 del D. lgs. 163/2006) determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82 comma 3 del D. lgs. 163/2006) le cui modalità applicative dovranno rispettare il disposto di cui all'art. 90 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 554/99.

Art. 4. Disciplina del subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1999 n. 109 nonché dall'art. 141 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554.

Art. 5. Caratteristiche delle opere

Le caratteristiche delle opere da eseguire risultano dalle norme del presente disciplinare, dai disegni particolari e da quelli che saranno forniti in corso d'opera a maggior chiarimento di quelli esistenti. I tecnici dell'Amministrazione appaltante potranno far demolire, togliere d'opera e disfare quei lavori che non corrisponderanno a quelli richiesti per materiali, per esecuzione o arbitrari e ne potranno ordinare la ricostruzione o rifacimento senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

N.B.: Nei casi in cui le dimensioni o caratteristiche delle opere risultanti nei disegni in diversa scala diano luogo a divergenze, sarà ritenuta valida l'indicazione del disegno in rapporto maggiore. Nei casi in cui le suddette divergenze sorgano nel raffrontare le indicazioni risultanti nei disegni e quelle riportate nel presente disciplinare, sarà ritenuta valida l'interpretazione dei tecnici dell'Amministrazione appaltante.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

Art. 6. Importo complessivo dei lavori

L'importo complessivo dei lavori (**per cui è prevista un'unica categoria prevalente di lavori individuata nella OG1**) a prezzi unitari, fisso ed invariabile per le voci a corpo, che comprende e compensa tutte le opere, impianti, prestazioni, materiali e mano d'opera occorrenti per dare i lavori completamente finiti ed in perfetto stato manutentivo, nonché tutti gli oneri indicati dal presente capitolato speciale d'appalto, ammonta a € 220.000,00 (Euro duecentoventimila/00) suddiviso secondo il seguente prospetto riassuntivo:

n° di ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTI EURO	%
01	Lavorazioni: risanamento di tutti i manufatti in cemento armato a vista ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (2300 x 40)	88.780,00	40,34
02	Impermeabilizzazione dei canali di gronda in cls previa perfetta pulitura ed eventuale risanamento delle parti particolarmente degradate adottando le stesse modalità lavorative del punto precedente, con applicazione di malta cementizia bicomponente ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (500x 25)	8.125,00	03,19
03	Consolidamento del rivestimento di facciata in cortina di mattoni posti di fascia a seguito di lesioni parziali con metodologia scuci e cucì, trasporto del materiale di risulta alle discariche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (a corpo 8500)	8.351,25	03,29

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +30 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

04	Ricorsa del rivestimento di copertura in tegole di cemento con recupero del materiale presente, pulizia dei manufatti e tutto quanto occorrente (pezzi speciali, raccordi, colmi, etc...) per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (a corpo 25000)	24.125,00	10,66
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
05	Opere provvisoriale: Nolo di ponteggio tubolare con sistema a telaio con specifico progetto composto da un calcolo di verifica ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per la durata di 4 mesi (7818x11)	86.000,00	39,07
06	Lavorazioni: risanamento di tutti i manufatti in cemento armato a vista ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (3.5%)	3.220,00	01,40
07	Impermeabilizzazione dei canali di gronda in cls previa perfetta pulitura ed eventuale risanamento delle parti particolarmente degradate adottando le stesse modalità lavorative del punto precedente, con applicazione di malta cementizia bicomponente ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (500x 25)	437,50	01,60
08	Consolidamento del rivestimento di facciata in cortina di mattoni posti di fascia a seguito di lesioni parziali con metodologia scuci e cucì, trasporto del materiale di risulta alle discariche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (a corpo 8500)	148,75	0,06

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +30 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

09	Ricorsa del rivestimento di copertura in tegole di cemento con recupero del materiale presente, pulizia dei manufatti e tutto quanto occorrente (pezzi speciali, raccordi, colmi, etc...) per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte (a corpo 25000)	875,00	0,39
	TOTALE A RIBASSO	<u>129.381,25</u>	<u>57,48</u>
	TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO	<u>90.681,25</u>	<u>42,52</u>
	TOTALE DEI LAVORI	<u>220.062,50</u>	<u>100,00</u>
	TOTALE ARROTONDATO	<u>220.000,00</u>	<u>100,00</u>

Nel caso in cui occorra eseguire opere non previste, l'Impresa dovrà renderne edotta l'Amministrazione appaltante la quale, dopo averli esaminati, ne concorderà l'esecuzione con l'impresa appaltatrice; i lavori così concordati verranno compensati all'impresa dietro presentazione della relativa fattura; per l'esecuzione delle nuove opere verrà concordato un periodo di tempo da aggiungersi a quello stabilito al successivo art. 14.

L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di apportare varianti ai lavori iniziali che dovranno però essere preventivamente concordate, valutate e convalidate da ambo le parti.

Resta inteso che nell'accettazione dell'appalto è implicita la dichiarazione da parte dell'impresa di avere preso conoscenza del luogo ove dovranno effettuarsi i lavori, delle condizioni di viabilità, dei servizi pubblici, della disponibilità d'acqua ed energia elettrica ed in genere di tutte le condizioni di tempo, di luogo e contrattuali relative ai lavori stessi ed ai trasporti dai luoghi di produzione di tutti i materiali occorrenti.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, la ditta formula, ad ogni effetto, precisa dichiarazione di aver effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra e di essere a conoscenza di tutti gli elementi necessari per la formazione dell'offerta.

Nel caso in cui venissero interrotti i lavori per qualunque causa, le opere eseguite verranno valutate con il sistema a misura ricavando il prezzo, per l'unità di misura relativa, rapportando l'importo delle singole categorie di lavoro previste e citate nel precedente prospetto con le quantità totali che dovranno essere misurate direttamente ed in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice sui luoghi ove tali opere dovevano essere eseguite; l'importo risultante dal conteggio, detratto dei precedenti acconti, delle ritenute nonché dell'importo del danno subito a causa dell'interruzione dei lavori, verrà liquidato all'impresa appaltatrice.

Art. 7. Norme, prescrizioni ed oneri generali

Per quanto riguarda le norme, prescrizioni ed oneri generali, le modalità di esecuzione dei lavori, la qualità e l'accettazione dei materiali occorrenti alla esecuzione delle opere e le norme di misurazione per i lavori, si fa riferimento al Capitolato Generale DM 19 aprile 200, n. 145, al presente capitolato speciale, all'elenco dei prezzi (se redatto) nonché alla nuova normativa vigente.

La sorveglianza dei tecnici preposti dall'Amministrazione appaltante che potrà anche essere saltuaria, non esonera l'impresa dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti, la perfetta esecuzione delle opere, lo scrupoloso osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. L'Amministrazione appaltante si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e di sanzione in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle opere.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +30 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

capacità e adeguato numericamente in relazione all'entità dell'opera stessa da eseguire. Il suddetto personale dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione appaltante, la quale ha il diritto di ottenerne l'allontanamento dal cantiere senza obbligo di specificarne i motivi.

In particolare il personale tecnico dell'impresa, dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore e da quelli futuri per la realizzazione delle opere, seguendo scrupolosamente le indicazioni dell'eventuale piano di sicurezza redatto ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche, e sollevando al riguardo interamente la direzione lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Al momento della firma del verbale di consegna l'impresa indicherà il nominativo della persona autorizzata a ricevere gli ordini di servizio la quale dovrà rilasciarne copia firmata per ricevuta.

Art. 8. Trasgressioni

Nel caso di trasgressioni alle prescrizioni del presente capitolato, alla mancata osservanza degli ordini di servizio, alla sollecita esecuzione dei lavori, ed in caso di inadempienze gravi e ripetute, si darò luogo alla sospensione dei pagamenti finché l'impresa non dia prova di sufficiente organizzazione e volontà di assolvere agli impegni assunti, restando saldi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il capitolato generale per le irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Art. 9. Descrizione dei lavori

Premesse. – Tutte le opere comprese nel presente appalto, devono rispondere perfettamente alle norme, oneri, condizioni, obblighi e regolamenti contemplati nel presente capitolato speciale. Pertanto per ogni opera o categoria di lavori qui appresso elencate devono intendersi esplicitamente citati tutti i relativi riferimenti contenuti nei documenti suddetti per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati. Per le opere appresso descritte per le quali esiste una alternativa di scelta, la soluzione da attuare sarà stabilita esclusivamente dall'Amministrazione appaltante anche quando ciò non sia espressamente indicato.

Le descrizioni che seguono riguardano opere provvisoriale, lavorazioni e mezzi d'opera relativi al presente appalto previsti e compensati con l'importo forfettario che, da un primo accurato esame tecnico-preventivo si è ritenuto opportuno di cover eseguire.

1 – Noli

a) Nolo di struttura metallica tubolare per ponteggi data in opera secondo le vigenti normative. completa in ogni accessorio compresi trasporti, montaggi, smontaggi, ancoraggi alle murature esterne, controventature, parapetti, tavole fermapiè, segnalazioni diurne e notturne, stuoie o teli protettivi di adeguata resistenza, mantovana parasassi e idonea messa a terra dell'insieme metallico.

Come precedentemente detto alla prima parte – capo III – a Modalità di esecuzione dei lavori”, l'onere necessario per la redazione del progetto relativo a ponteggi metallici tubolari di altezza superiore a metri 20, è a carico dell'impresa appaltatrice e dovrà comprendere, ai sensi del punto 7.1 dell'allegato 1 alla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 149 del 22/11/1985 ovvero alle istruzioni approvate e contenute nel libretto autorizzativi ministeriale (comma 1 art. 32 del D.P.R. n. 164/1956).

- calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- disegno esecutivo;
- quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, il

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

tutto firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Copia dell'autorizzazione ministeriale e copia del progetto contenente tra l'altro i disegni esecutivi, devono essere tenute ed esibite, a richiesta delle Autorità competenti, nel luogo di impiego del ponteggio; copia dei suddetti documenti dovrà inoltre essere presentata all'Amministrazione appaltante almeno 15 giorni prima dell'impiego.

Qualsiasi sia l'altezza richiesta, per ponteggi costituiti totalmente o parzialmente da elementi metallici, l'impresa appaltatrice dovrà farsi rilasciare, dal fabbricante dei ponteggi da impiegarsi nell'opera, copia conforme della autorizzazione e dovrà essere presentata all'Amministrazione appaltante almeno 15 giorni prima dell'impiego.

b) Qualora l'impresa appaltatrice si avvalga, per i lavori oggetto del presente appalto, di struttura metallica portante ponte di lavoro autosollevante, dovrà darla in opera secondo le prescrizioni vigenti completa di ogni suo accessorio e perfettamente funzionante compresi altresì i seguenti oneri:

- trasporti, montaggi, smontaggi, ancoraggi alle murature esterne e segnalazioni diurne e notturne;
- energia elettrica, lubrificanti e quanto altro necessario al funzionamento dell'attrezzatura;
- disbrigo della pratica relativa alla fornitura dell'energia elettrica presso la competente società erogatrice;
- manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di impiego.

c) Qualora durante lo svolgimento dei lavori per qualsiasi motivo dovuto a guasto meccanico od altro la suddetta attrezzatura dovesse rendersi inoperante, l'Impresa appaltatrice dovrà provvederle a sua cura e spesa alla sostituzione con altra analoga; quando invece si renda possibile l'intervento per la riparazione, esso dovrà essere iniziato entro e non oltre 10 giorni dal fermo dell'attrezzatura stessa. In entrambi i casi suddetti (sostituzione o fermo), trascorso inutilmente il termine di 10 giorni dal fermo-macchina, e qualora l'impresa non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione o alla riparazione, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà della rescissione del contratto senza che possa esser fatta eccezione alcuna da parte dell'impresa appaltatrice, salvo quanto potrà essere richiesto per il risarcimento dei danni subiti. Per i noli di che trattasi l'impresa appaltatrice dovrà inoltre provvedere ad adottare quei particolari accorgimenti atti a prevenire infortuni alle persone in transito sull'area interessata durante le operazioni di montaggio, smontaggio e durante lo svolgimento dei lavori, mediante transennature e presidiamenti secondo quanto prescritto in materia di prevenzione infortuni e secondo le indicazioni che verranno fornite in corso d'opera dalla direzione lavori.

2 – Saggi per la verifica delle condizioni di stabilità dei rivestimenti esterni

Comprendono tutte le operazioni da eseguirsi a qualsiasi altezza al fine di individuare, mediante accurata bussatura di tutte le superfici esterne (incluse quelle al piano sovrastrutture), zone di calcestruzzo che risultano distaccati dal sottofondo o in via di distacco. Eventuali distacchi di finiture esterne in pietra o altro dovranno essere segnalati immediatamente alla direzione lavori.

Le superfici esterne più significative possono così riassumersi:

- superfici verticali;
- superfici di parapetti (lato esterno ed interno);
- superfici orizzontali (fondi di aggetti, balconi, cornicioni, ecc.);
- superfici di fasce perimetrali aggettanti;
- superfici verticali, orizzontali e dei parapetti del piano sovrastrutture;
- superfici di modanature architettoniche;
 - superfici di travature a giorno.

3 – Demolizione dei calcestruzzi

Demolizione dei calcestruzzi esterni individuati come suddetto, da eseguirsi mediante idonei utensili fino

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

a scoprire i ferri sottostanti.

N.B.: Prima di eseguire qualsiasi demolizione, come già detto in precedenza, sulle superfici dei ponteggi prospicienti strade o altro, dovrà essere fissata una idonea stuoia protettiva o telo di adeguata resistenza e la mantonavana parasassi; il ponteggio metallico dovrà essere altresì terminato completamente su tutta la facciata oggetto dell'intervento così come la stuoia o telo che dovrà ricoprire completamente l'intera superficie del ponteggio. La mantovana parasassi, inoltre, dovrà avere una lunghezza pari a quella del ponteggio stesso. Anche sull'area a terra interessata ai lavori dovranno essere posti ed installati completamente tutti gli accorgimenti particolari atti a prevenire infortuni ai passanti. Qualora venga usata struttura metallica portante ponte di lavoro autosollevante, a terra dovrà essere posto e completamente finito uno sbarramento atto ad impedire l'accesso ai passanti nella zona interessata alle demolizioni; inoltre la predetta zona dovrà essere presidiata da personale dell'impresa appaltatrice per impedire il transito sia a persone che ad automezzi per l'eventuale maggiore estensione corrispondente a quella interessata dalla caduta dei materiali in via di demolizione.

Qualora materiali demoliti vadano ad invadere sedi stradali, questi dovranno essere **immediatamente rimossi** e dovrà essere immediatamente ripulita l'area di caduta onde permettere il normale transito veicolare. Le operazioni di demolizione, in questo caso, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Circoscrizione competente onde permettere l'invio sul posto di pattuglie addette alla sorveglianza del traffico.

Di quanto suddetto l'impresa appaltatrice rimarrà unica responsabile sollevando interamente la direzione lavori per l'inosservanza anche parziale.

Per l'inosservanza alle suddette disposizioni si rimanda a quanto già detto all'articolo 8.

4 – Rifacimento dei calcestruzzi di rivestimento

Rifacimento dei calcestruzzi di rivestimento su tutte le superfici individuate o sulle superfici che ne risultassero mancanti, da eseguirsi previa accurata rimozione e pulizia del materiale deteriorato e in fase di distacco fino ad ottenere un sottofondo solido, resistente e ruvido. Eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultassero perfettamente aderenti dovranno essere rimossi. Pulire il calcestruzzo e i ferri di armatura da polvere, ruggine, lattime di cemento, grassi, oli, vernici o pitture precedentemente applicate mediante sabbiatura oppure con accurata spazzolatura se le superfici da ripristinare sono limitate.

Proteggere eventuali ferri di armatura, dopo aver liberato gli stessi dal calcestruzzo circostante deteriorato e carbonatato da materiali incoerenti attraverso spazzolatura energica, con trattamento protettivo alcalizzante mediante applicazione a pennello di due mani di malta cementizia anticorrosiva bicomponente atta a garantire la non corrosione.

Bagnare il sottofondo con acqua, attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso, applicare l'impasto a spatola o a cazzuola con uno spessore massimo consentito di 4 cm. a strato e, nel caso, applicare gli ulteriori strati attendendo non meno di 15 minuti dalla stesura del primo e, a lavoro concluso, mantenere la superficie umida per almeno 24 ore.

Eventuali finiture potranno essere eseguite con frattazzino di spugna dopo non meno di 30 minuti dall'applicazione.

Successivamente dovrà

5 – Protezione degli elementi di facciata in calcestruzzo

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

Le superfici in calcestruzzo presenti dovranno essere trattate con l'applicazione di una vernice a base di resina acrilica elastica in dispersione acquosa.

Per le superfici non interessate dall'intervento di risanamento di cui al punto precedente, si dovrà procedere ad una perfetta ripulita rimuovendo completamente lo sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, mediante un lavaggio con acqua fredda. In assenza di sporco sarà sufficiente una accurata spazzolatura con spazzola di saggina e una depolverizzazione con aria compressa.

L'applicazione dovrà avvenire in due strati dati a pennello, rullo o spruzzo previa applicazione di relativo primer (fissativo).

Il colore dovrà uniformarsi ai manufatti in calcestruzzo già presenti nel complesso.

N.B.: A lavoro ultimato le tinte ed i rivestimenti murali dovranno risultare perfettamente omogenei nelle tonalità di colore e non dovranno essere visibili attaccature o riprese. Tutti i materiali sopra citati dovranno essere di primarie marche ed approvati preventivamente dalla direzione lavori.

6 – Impermeabilizzazione dei canali di gronda

Il trattamento dei canali di gronda in calcestruzzo dovrà preventivamente verificare la solidità e perfetta pulizia delle superfici da lavorare.

Nel caso, dovrà essere rimosso il lattime di cemento, le parti friabili e le eventuali tracce di polvere, grassi e oli disarmanti mediante sabbiatura o lavaggio con acqua.

Qualora la struttura da impermeabilizzare e proteggere fosse danneggiata, procedere alla rimozione delle parti danneggiate mediante demolizione manuale. Potrà essere utilizzata anche l'idrodemolizione o l'idroscarificazione al fine di non compromettere i ferri di armatura e per evitare vibrazioni che potrebbero provocare microfessurazioni nel calcestruzzo. In questi casi procedere al ripristino delle zone deteriorate come ai punti precedenti.

Quindi, applicare la malta a pennello o a rullo in almeno due mani così da garantire uno spessore di almeno 2 mm.. sarebbe preferibile l'inserimento tra il primo e il secondo strato di malta, una rete in fibra di vetro quale rinforzo.

Particolare attenzione deve essere posta in prossimità dei giunti di dilatazione e dei raccordi tra superfici orizzontali e verticali.

7 – Ripristino degli elementi in laterizio dalle facciate

L'intervento dovrà seguire il metodo del "scuci e cuci" al fine di ripristinare e consolidare tutte le lesioni rilevate sul rivestimento di facciata in cortina di mattoni posti a fascia, trasporto del materiale di risulta alle discariche.

8 – Risanamento della copertura

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

L'intervento dovrà prevedere il ripristino del rivestimento con tegole in cemento colorato che risultano danneggiate o sconnesse con il riempiego degli elementi di recupero, verifica della struttura portante e dell'impermeabilizzazione.

N.B.: Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri comprendenti mano d'opera, materiali ed opere provvisoriale per la fornitura e ripristino di eventuali cravatte di sostegno delle tubature discendenti che risultassero mancanti, non perfettamente ancorate o che si rendesse necessario di sostituire o spostare.

Tutti i lavori previsti ai punti 1-2-3-4-5-6-7 e 8 dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto suddetto e secondo le disposizioni particolari che verranno impartite in corso d'opera.

Qualora le caratteristiche dei materiali inerti per la confezione della malta lo richiedano, a insindacabile giudizio dei tecnici dell'Amministrazione appaltante, l'Impresa senza diritto a compenso, dovrà provvedere all'aggiunta di cemento negli impasti nella quantità che risulterà strettamente necessaria per ottenere una idonea composizione dell'impasto stesso; analogamente l'impresa dovrà provvedere all'aggiunta di cemento misto ad impermeabilizzante nella quantità necessaria nelle malte onde ottenere una perfetta esecuzione dell'opera per le pareti esterne esposte a nord, o a pioggia battente, senza che l'impresa abbia diritto a maggiori compensi.

Art. 10. Lavori preparatori

Tutti i lavori, prestazioni ed oneri ritenuti per buona regola d'arte "preparatori" alla buona esecuzione delle opere come, per esempio, preparazioni di superfici da tinteggiare, verniciare, sbruffare, preparazione di pareti per l'intonaco, ecc., sono compresi e compensati nell'importo a forfait globale anche se non esplicitamente citato.

Art. 11. Prove sui materiali

Sono comprese fra gli oneri facenti carico all'impresa tutte le opere e prestazioni relative alle prove di laboratorio sui materiali impiegati per l'esecuzione dei lavori presso i gabinetti sperimentali delle scuole superiori di ingegneria, ogni qual volta le prove siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della direzione lavori o del collaudatore.

Art. 12. Campionatura

Tempestivamente, al fine di non ritardare gli ordinativi dei materiali, è fatto obbligo di provvedere alla completa rifinitura di mq 4 di intonaco di facciata e di un sottobalcone che, previa autorizzazione ed approvazione della direzione lavori, costituiranno la campionatura del lavoro da eseguire. L'impresa si obbliga altresì a sottoporre, per preventiva autorizzazione, alla direzione lavori i campioni di tutti i materiali da porre in opera; in particolare i contenitori delle tinte o rivestimenti murali dovranno essere portati in cantiere sigillati ed aperti alla presenza di persona all'uopo designata.

Art. 13. Contabilizzazione delle opere

All'inizio dei lavori l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto il nominativo della persona da essa designata per assistere alla misurazione delle opere che verranno contabilizzate applicando le percentuali indicate al fianco del prospetto economico riportato nell'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 14. Tempo utile per la ultimazione dei lavori e penale in caso di ritardo

L'Impresa dovrà iniziare i lavori entro i 10 giorni seguenti la redazione del verbale di consegna. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori, di tutte le opere di finimento e di integrazione previste dall'appalto così da dare i lavori completamente ultimati ed in perfetto stato di manutenzione, è fissato in giorni 121 (giorni centoventi) naturali consecutivi. Allo scadere del suddetto periodo tutta la zona interessata ai lavori

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

dovrà risultare completamente libera, minuziosamente pulita, sgombrata dei materiali ed impianti di cantiere; analogamente dicasi per le superfici dei balconi, terrazze e terrazzi di copertura: in particolare dovranno essere asportate tutte le macchie di tinta od altro da qualsiasi superficie, in specie da quella dei balconi nonché da tutte quelle costituenti suolo pubblico, privato e condominiale; in caso contrario non potrà essere redatto il verbale di ultimazione. La penale pecuniaria si intende dovuta per semplice ritardo (art. 1382, II cap. del Codice Civile), e rimane fissata per ogni giorno di ritardo sulla ultimazione dei lavori in €250,00 (Euro duecentocinquanta) oltre il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione appaltante per protratta direzione e sorveglianza dei lavori, salvo e riservato altresì all'Amministrazione ogni diritto, ragione ed azione dei danni provocati dal ritardo.

A giustificazione dell'eventuale ritardo nell'ultimazione dei propri lavori l'impresa non potrà mai attribuire in tutto od in parte la causa ad altre ditte od imprese che provvedono, per conto dell'Amministrazione stessa, ad altri lavori, se essa non avrà denunciato in tempo e per iscritto all'Amministrazione l'effettivo ritardo eventualmente causato, dovendo l'Amministrazione stessa farne eseguire regolare constatazione in contraddittorio.

Art. 15. Pagamenti in acconto

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito al netto delle ritenute sotto enunciate raggiunga la cifra di € 50.000,00. (Euro cinquantamila) Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare verrà rilasciato dopo aver accertato e verbalizzato l'ultimazione dei lavori.

Sui pagamenti in acconto, nonché su quello dell'ultima rata verranno operate delle ritenute pari al 10% (dieci per cento) a titolo di garanzia che verranno svincolate, senza interessi, dopo l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione appaltante. I materiali approvvigionati nell'area di cantiere, sempre che siano stati accettati dalla direzione lavori, verranno accreditati negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto.

Art. 16. Conto finale

Il conto finale ed il relativo certificato di pagamento per l'ultima rata, verranno emessi entro il 15° giorno a partire dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Art. 17. Collaudo

Il collaudo delle opere avrà inizio entro il 30° giorno a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo sarà emesso entro 60 giorni dalla stessa data del verbale di ultimazione.

Appena avvenuta, da parte dell'Amministrazione appaltante, l'approvazione degli atti di collaudo, verranno svincolate le ritenute di garanzia il cui certificato di pagamento verrà emesso entro il 30° giorno a decorrere dalla data del certificato di collaudo.

Art. 18. Sicurezza

Ai sensi del D. lgs. 494/96 e sue successive modificazioni e integrazioni, la sicurezza sugli ambienti di lavoro viene garantita dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), allegato agli atti di gara, redatto dal professionista ing. Stefano PINO incaricato dalla Committente.

Inoltre, l'Impresa aggiudicataria, sempre ai sensi del D. lgs. 494/96 e sue successive modificazioni e integrazioni, dovrà predisporre il Piano Operativo di Sicurezza che sarà parte integrante del P.S.C.

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it

Via Circo 16 – 20123 MILANO
telefono: +39 02 859121

Direzione Compartimentale: fax +39 02 85912359

Direzione Compartimentale del Patrimonio ed Approvvigionamenti: fax +39 02 85912145

Direzione Compartimentale Ufficio Tecnico: fax +39 02 85912204

www.inpdap.gov.it - e-mail: micompart@inpdap.gov.it